

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 9 DEL 12/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito *GDPR*) è definitivamente applicabile, in via diretta, in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

Il regolamento impone di procedere con una serie di attività ed in particolare ad un'analisi dei processi finalizzata alla gestione dei dati ed ad un'analisi dei rischi finalizzata alla definizione e all'adozione di misure di sicurezza a protezione dei dati medesimi.

Dato atto altresì che:

Il Regolamento introduce, nella Sezione 4 (art. 37-39), la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito *DPO*), ai fini di potenziare il controllo dell'efficacia e della sicurezza dei sistemi di protezione dei dati personali;

Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *DPO* *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);

Le predette disposizioni prevedono che il *DPO* *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art.37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»*;

Considerato che:

La Fondazione Guelpa è Ente privato ma costituito dal Comune di Ivrea e considerato ai fini della normativa comunitaria in materia di appalti e ai fini della normativa in tema di Trasparenza come organismo di diritto pubblico;

Si impone pertanto una preliminare verifica in ordine alla necessità di procedere anche alla designazione obbligatoria del *DPO* nei termini previsti;

FONDAZIONE GUELPA

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 • 10015 Ivrea (To)

Tel. 0125 410199

info@fondazioneguelpa.it • fondazioneguelpa.it

C.F. 93030800010



Qualora si riscontrasse tale necessità all'interno dell'Ente non vi sarebbe nessuna figura professionale in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR, per la nomina a DPO;

Considerato che il nuovo testo del regolamento in materia di protezione dei dati personali introduce nel nostro ordinamento il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione), in forza del quale i titolari del trattamento dei dati, devono dimostrare:

- di avere adottato le misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati, costantemente riviste e aggiornate;
- che i trattamenti eseguiti sono conformi con i principi e le disposizioni del regolamento europeo;

Preso atto che:

Per la valutazione dei rischi, al fine di poter dimostrare la conformità alle disposizioni del GDPR, viene previsto l'obbligo di ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante, di tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità con relativa descrizione delle misure di sicurezza (art. 30);

Il GDPR specifica che tale registro (in formato anche elettronico) deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

Il predetto Regolamento Europeo prevede, inoltre, un rafforzamento dei poteri delle Autorità Garanti nazionali ed un inasprimento delle sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le PA, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83);

Ritenuto che questo Ente deve adeguarsi agli obblighi imposti dalla predetta normativa attraverso l'affidamento di alcuni servizi necessari richiesti, compreso l'eventuale svolgimento dei compiti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), qualora a seguito di verifica legale preliminare se ne riscontrasse la necessaria indicazione, con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy, nonché di verifica e adozione delle misure minime per la sicurezza;

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii, il quale prevede che le stazioni appaltanti, per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Preso atto che risulta in questa fase opportuno affidare l'attività a soggetti che possano comprendere la natura giuridica della Fondazione e ne conoscano l'attività ai fini di redazione del registro trattamenti.

Verificato che la Dott.ssa Marina Boetti, già affidataria della Fondazione per la materia contabile, ha attivato sinergie con esperti legali ed informatici, al fine di fornire attività di supporto e consulenza in materia di GDPR;

Vista l'offerta tecnico economica presentata dalla Dott.ssa Marina Boetti per l'espletamento delle attività sopradescritte e meglio dettagliate nell'allegato preventivo per un importo di 2.000,00 euro oltre IVA;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 giugno 2018 si è espresso ritenendo il suddetto preventivo congruo rispetto alle esigenze dell'Ente;

Dato atto altresì che la suddetta Dott.ssa Marina Boetti è da ritenersi consulente di fiducia di questo ente, atteso che ha sempre eseguito tutti i servizi affidati con estrema diligenza e competenza;

Acquisito lo SMARTCIG: ZC324596BC;

Verificata la regolarità del DURC;

DETERMINA

Di affidare alla Dott.ssa Marina Boetti, [REDACTED], il servizio di adeguamento al Regolamento Europeo UE/2016/679 in materia di Privacy, nonché di verifica e adozione delle misure minime per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione di quanto specificato nell'offerta allegata depositata agli atti e acquisita al Nostro Prot. N. 178/18;

Di dare atto che, qualora a fronte della verifica legale preliminare la Dott.ssa Marina Boetti verificasse la necessità per l'Ente di procedere alla nomina di un DPO, l'Ente si riserverebbe di individuare la predetta figura;

Di dare atto che qualora si ritenesse opportuno nominare quale DPO la stessa Dott.ssa Marina Boetti si potrà procedere in estensione del presente incarico con apposita integrazione al corrispettivo sulla base di apposito preventivo;

Di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma dell'accettazione formale del preventivo.

Avverso la presente determina è possibile presentare ricorso entro 30 giorni al TAR Piemonte dalla intervenuta piena conoscenza.

Il Segretario Generale

Manuela Mondino

(Firmato in originale)